

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Iscritta al Registro del Terzo Settore – REA n° MI-2714477

Sede legale: Piazza Paolo Ferrari 10 – 20121 MILANO



REGOLAMENTO PRESTAZIONI

di cui agli Scopi ex articolo 3, comma 2, punti iv), v) e vii) dello Statuto

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 6 maggio 2025)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce, in riferimento all'articolo 3, comma 2, punti iv), v) e vii) dello Statuto della SoMS, i criteri e le modalità di valutazione delle domande riferite a richieste di:

- o **prestazioni sociosanitarie e sussidi** in caso di spese sostenute dai soci e/o loro familiari conviventi per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- o **contributi economici** ai soci e ai familiari conviventi dei soci deceduti;
- o **contributi per** le spese sostenute per l'acquisto di **ausili**

in caso di disagio economico dei soci e in assenza parziale o integrale di altre forme di copertura per situazioni di:

- disabilità con necessità di sostegno intensivo (art. 3 comma 3 L. 104);
- invalidità al 100%;
- sordità e cecità;
- malattie di particolare gravità (si fa prioritariamente riferimento all'elenco delle malattie considerate rare e invalidanti di cui all'art. 5 comma 1, lettera a) del D.lgs. del Ministero della Sanità del 29 aprile 1998 n. 124 che si allega (allegato 2)).

È facoltà della SoMS esaminare eventuali domande pervenute relative a situazioni di invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente, infortunio o malattia o comunque non rispondenti ai requisiti sopra rappresentati, e di valutarne, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale accoglimento, sulla scorta della documentazione prodotta.

La SoMS si riserva di riesaminare, in qualsiasi momento, la permanenza dei requisiti successivamente alla presentazione di una domanda già autorizzata.

Articolo 2 – Soci destinatari delle prestazioni e dei contributi

I contributi vengono erogati in favore dei **soci ordinari** della SoMS e dei loro familiari conviventi, in regola con il versamento della quota sociale annuale e degli eventuali ulteriori contributi come determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Se nello stesso nucleo familiare è presente più di un socio ordinario, i sussidi e i servizi in favore dei familiari non possono essere duplicati.

Articolo 3 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di prestazione dovrà essere inoltrata alla SoMS tramite mail: somsperilpersonaledegliintesasnpaolo@intesasnpaolo.com riportando nell'oggetto "Richiesta contributi", allegando il modulo "Allegato A - Modulo richiesta contributi" compilato in ogni sua parte.

La richiesta deve sempre essere inoltrata dal socio ordinario richiedente, anche per i familiari conviventi.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria all'esame della stessa e deve obbligatoriamente contenere il consenso al trattamento dei dati sottoscritto dall'eventuale familiare convivente.

La Soms, ai fini della corretta istruttoria, si riserva il diritto di richiedere, se necessario, ad altri Enti Welfare e/o di Intesa Sanpaolo, ulteriore documentazione relativa alla posizione dei propri soci ordinari. Tale richiesta sarà effettuata in collaborazione con i soggetti coinvolti e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Tutte le domande saranno riscontrate mediante apposita comunicazione.

Articolo 5 – Criteri di valutazione delle domande

La valutazione delle domande avverrà tenendo conto, nel loro complesso, dei sottoelencati elementi:

- documentazione attestante le spese sostenute o da sostenere in assenza parziale o integrale di altre forme di copertura;
- composizione del nucleo familiare, specificando la presenza di situazioni - per sé o per i familiari conviventi – di disabilità e necessità di sostegno intensivo, invalidità al 100%, sordità e cecità e malattie di particolare gravità;
- attestazione della Situazione Economica (modello ISEE) con il relativo modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE);
- eventuali ulteriori situazioni di disagio economico debitamente rappresentate.

La SoMS valuterà in via prioritaria le domande dei soci con ISEE inferiore o uguale a **€ 30.000**.

Articolo 6 – modalità di erogazione delle prestazioni

Le domande in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ma non liquidate in un esercizio verranno liquidate nel successivo esercizio.

L'importo complessivo liquidabile al singolo socio ordinario richiedente è pari ad un massimo di **€ 25.000** e costituisce, di norma, la massima erogazione possibile attribuibile al socio ordinario richiedente anche se richiesto nel tempo con motivazioni diverse.

Le prestazioni sono liquidate dietro presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate, consegnate anche dopo la prima erogazione del contributo e comunque non oltre la seconda erogazione.

La documentazione deve essere conforme alle disposizioni fiscali vigenti ed essere intestata all'iscritto o al suo familiare convivente; il rimborso avviene in ogni caso a favore dell'iscritto, anche in caso di domanda di rimborso relativa ad un suo familiare convivente.

Articolo 8 – Norme di tutela

La SoMS si riserva il diritto di chiedere la restituzione delle somme corrisposte, qualora venga accertato che le informazioni fornite non siano, anche parzialmente, veritiere.